

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica,

Il sottoscritto **GUEDE RUDY HERMANN**, nato a Agou (Costa D'Avorio) il 26.12.1986 rappresentato e difeso per effetto di procura speciale estesa in calce al presente atto dagli Avv.ti Valter Biscotti e Nicodemo Gentile del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento nello studio di quest'ultimo in Perugia, Via Fiume,17

ESPONE

Sul settimanale "**PANORAMA**" in edicola dal 7 al 13 Marzo 2008, nella sezione dedicata ai "**GRANDI DELITTI**" a pg. 59 veniva pubblicato un articolo a firma della giornalista Bianca Stancanelli dal titolo, riportato con lettere particolarmente ingrandite "**HANNO INQUINATO LA SCENA DEL CRIMINE**" interamente dedicato all'ormai noto omicidio di Meredith Kercher avvenuto in Perugia nella notte tra il 1 e 2 Novembre 2007.

L'articolo in parola, corredato magistralmente di fotografie ad effetto su cui ritorneremo in seguito, è costituito da una intervista ad un avvocato americano, tal **Tacopina Joseph**, che attraverso le pagine del giornale spiega perché secondo lui "Amanda Knox e Raffaele Sollecito non sono colpevoli"

I predetti soggetti, sono i 2 giovani, che unitamente al Guede e al Lumumba Patrick (indagato a piede libero dopo la sua scarcerazione) risultano coinvolti nel procedimento penale N. **6671/07 GIP e 9066/07 N.R** per l'omicidio della studentessa inglese.

Valutato il testo dell'articolo nel suo insieme, quindi complessivamente considerato (Titolazione, Grafica, Fotografie, Contenuto) anche il meno attento degli osservatori può arguire, senza tema di smentita, che si tratta di chiarissimo e malcelato tentativo di additare, senza dirlo apertamente, Guede Rudy, come responsabile dell'omicidio di Meredith.

L'intero articolo è permeato, grazie anche ai titoli e sottotitoli ad effetto, di continui accostamenti suggestionali, ad esempio a pg. 59 Tacopina afferma "Sulla scena del crimine è stato trovato il DNA di una sola persona.

Questa persona è Rudy Guede.

Contro Amanda e Raffele non sono riuscito a trovare alcuna prova”

Pur non essendo esperti in ermeneutica, senza grossi sforzi, è facile capire che per il Tacopina e Panorama il colpevole è Rudy.

Tale cripto- affermazione tra l’altro viene agganciata ad un dato” **Sulla scena del crimine è stato trovato il DNA di una sola persona”** non corretto, poichè i risultati provenienti dagli accertamenti della Scientifica, allo stato, smentiscono clamorosamente tale malevola affermazione.

Ancora, l’articolo che ci intrattiene e l’intervista dell’americano sono farciti di fatti non veritieri, di sapienti sottointesi, mezze verità e vere e proprie insinuazioni, infatti sempre a pg. 59 si dice “ **ha incontrato (rifendosi al Tacopina) a Perugia magistrati e poliziotti (sic!) legali e detective per investigare sull’assassinio ha visitato i laboratori della Polizia Scientifica”**.

E’ ovvio che si tratta di fatti non rispondenti alla realtà, descritti per cercare di dare forza e dignità alla **fiction** di Tacopina, il quale non ha nessun titolo e legittimazione nella vicenda che ci occupa per validamente interloquire con i magistrati inquirenti e gli investigatori, i quali sono tra l’altro proverbialmente soggetti corretti ed esperti che mai commetterebbero una simile ingenuità.

Lo scritto in parola con toni sempre più allusivi e diffamatori tende chiaramente ad aggravare la posizione del querelante, si legge infatti a pg. 61” **La teoria è che sulla scena del delitto ci fossero più persone.**

Secondo me ce n’era una soltanto.

Lei dice Rudy Guede? E poi il racconto continua.....”

Infine bisogna evidenziare il fatto che l’articolo, sempre con l’obiettivo di attaccare oltremodo il Guede, viene corredato da una foto, di altrettanto effetto, che ritrae il querelante in manette e in mezzo ai poliziotti, mentre altri protagonisti della vicenda vengono immortalati mentre si scambiano tenere e dolci effusioni.

E’ di palmare evidenza, che il pezzo giornalistico, pervicacemente, tende ad una faziosa ricostruzione degli avvenimenti, priva di ogni riscontro oggettivo.

Infatti, se il Tacopina avesse voluto studiare il caso, non con logica partigiana, avrebbe dovuto interloquire con tutte le difese, valutare tutte le c.d. carte, così come il Giornale che vuole raccontare un così grave delitto ha il dovere di coinvolgere tutti gli indagati, consultando comunque tutte le risultanze documentali e non, in modo da descrivere e commentare la vicenda con obiettività

e serenità. Tale correttezza non è nel caso di specie riscontrabile e non è riscontrabile neanche nel recente passato, quando un diverso articolo su questa storia di Panorama è stato scritto sempre con tale logica imparziale e diffamatoria. Emerge *ictu oculi* che il risultato inseguito dal Tacopina, con il concorso del settimanale, è quello di ingenerare, attraverso un percorso carsico, nella mente di chi legge opinioni sul Guede ben lontane dalla realtà

Occorre precisare come riguardo al diritto di cronaca giudiziaria e al reato di diffamazione la Corte di Cassazione è intervenuta più volte a tutela dell'onorabilità **di ogni persona**, riconoscendo l'esistenza in capo a ciascun individuo, che in quanto tale ha una propria dignità personale e un diritto all'integrità personale, di *quel minimum di valore sociale, a prescindere dalla buona o cattiva fama posseduta e dalle sue condizioni personali.*

Il nostro Ordinamento infatti non tollera in alcun modo aggressioni alla reputazione anche in presenza di eventi pregiudizievoli, contrastando una tale ipotesi con i principi posti a fondamento della nostra Carta Costituzionale ed in particolare con l'art.3 che assicura pari dignità sociale a tutti i cittadini.

Pertanto, fermo restando l'insopprimibile diritto del giornalista alla libertà di informazione e di critica, l'articolo in parola è quindi ben lontano dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, nonché al rispetto della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e buona fede, posti alla base dell'indiscusso dovere di promozione della fiducia che deve ingenerarsi tra la stampa e i lettori.

Ed ancora.

L'intero articolo è permeato, di sottintesi, mezze verità e di vere e proprie insinuazioni, che sono totalmente contrarie all'inderogabile obbligo del giornalista di tenere, nella stesura dell'articolo, ripetersi, un comportamento conforme alla diligenza professionale e di ricercare e rispettare **l'onere inderogabile della verità oggettiva** sottoponendo caso per caso ad un attento ed analitico controllo sull'autenticità delle notizie di cui ha conoscenza.

Con titoli e sottotitoli ad effetto, con continui accostamenti suggestionali a fatti non veritieri, la giornalista Stancanelli e il Tacopina, arbitrariamente e per tutto l'articolo escludono la colpevolezza degli altri indagati, dilatando e esaltando invece, artatamente, le responsabilità del Guede. Tutto ciò senza avvalersi

minimamente di riscontri oggettivi e certi , contravvenendo quindi al rispetto della presunzione di non colpevolezza garantita all'imputato dall'art. 27 Cost., che impone a chiunque ivi compreso il cronista giudiziario di riportare fatti e commenti unicamente laddove rispecchiano l'effettivo stato degli accertamenti giudiziari, tutelando il diritto dell'indagato a non essere raggiunto da affermazioni che prefigurino, in contrasto con lo stato degli atti giudiziari, futuri ed eventuali giudizi di responsabilità.

Questi sono i fatti nella loro oggettiva sequenza.

Solo l'Autorità Giudiziaria potrà fare luce sugli stessi, nonché sulle relative e oggettive responsabilità delle persone coinvolte nella vicenda in parola.

Tanto premesso con il presente atto il sottoscritto **GUEDE RUDY HERMANN**, nato a Agou (Costa D'Avorio) il 26.12.1986 come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato sporge

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di

TACOPINA JOSEPH, STANCANELLI BIANCA, BELPIETRO MAURIZIO,

rispettivamente autrice dell'articolo pubblicato su " Panorama" e Direttore del giornale in parola, o di quant'altri dovessero essere ritenuti responsabili del reato di diffamazione a mezzo stampa con l'aggravante dell'attribuzione di fatto determinato, previsto e punito dagli **artt. 110, 595 e 596 bis, 57, 57 bis e 58** del c.p., nonché degli **artt. 13 e 21 L 47/1948**, nonché di qualunque altro reato, nessuno escluso, che l'Autorità Giudiziaria, attraverso gli opportuni accertamenti, dovesse ravvisare in capo allo stesso.

Chiede pertanto espressamente che contro i responsabili si proceda a norma di legge con la condanna alla pena del caso.

Si riserva di costituirsi parte civile e di esercitare ogni diritto a termini di legge.

Chiede, ai sensi dell'art. 408 n. 2 C.P.P. di essere informato circa l'eventuale archiviazione o proroga delle indagini e si oppone alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna.

Con osservanza.

Perugia, li

Guede Rudy Hermann Avv. Valter Biscotti

Avv. Nicodemo Gentile

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Sig. **GUEDE RUDY HERMANN**, nato a Agou (Costa D'Avorio) il 26.12.1986, nomino quali miei procuratori speciali l'Avv. Valter Biscotti e Nicodemo Gentile del Foro di Perugia, eleggendo domicilio ai fini della presente querela e per il futuro eventuale giudizio nello studio di quest'ultimo, in Perugia, Via Fiume, 17, affinché in mio nome, in mia vece e per mio conto, redigano e depositino apposita querela ex art.336 c.p.p.

Facciano i nominati Procuratori tutto quanto riterranno utile e necessario dovendosi intendere i poteri su elencati non tassativi ma indicativi.

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido, senza che possa essere eccepita ai nominati procuratori speciali carenza di poteri.

Perugia,

GUEDE RUDY HERMANN

Vera e autentica la firma

Avv. Valter Biscotti

Avv. Nicodemo Gentile